

N.13195 di Repertorio N.5183 di Fascicolo

atto costitutivo della cassa rurale ed artigiana di
Avetrana

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno nove
del mese di gennaio (9-1-1957) in Avetrana nei loca
li del teatro Comunale alla Via Prete. Innanzi a me
dottor Giovanni Scarano fu Cesare, Notaio residente
a Manduria iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile
di Taranto ed alla presenza dei testimoni ame noti
ed idonei come essi stessi dichiarano signori Giusi
Pietro di Davide, nato e domiciliato in Avetrana,
sarto, e Lamusta Cosimo fu Giovanni, muratore, nato
e domiciliato in Avetrana che vengono da me assunti
anche come fidefacienti.

si sono costituiti

Pesare Raffaele fu Giovanni, agricoltore, Lanzo Leo
nardo di Cosimo, agricoltore, Saracino Vito fu France
sco, muratore, Cucci Giuseppe fu Luca, contadino,
Chetta Italo di Salvatore, fabbro, Lanzo Giovanni
fu Carmelo, agricoltore, Scarciglia Mariano, fu Giu-
seppe, impiegato; Scarciglia Giuseppe, di Giovanni,
muratore; Scarciglia Gregorio di Giovanni, muratore;
Pirolo Giuseppe fu Eustacchio, contadino; Polverino
Gregorio fu Carlo; elettricista; Scarciglia Giocondo



Giovanni Scarano

di Giovanni, muratore; Pentoso Carolina di Cosimo
contadina; Scarciglia Luigi fa Giuseppe, agricolto-
re; De Falco Antonio fu Giuseppe, cavamonte; Martuc-
ci Luigi fu Raffaele, falegname; Fusarò Santo di Vin-
cenzo, contadino; Conte Giuseppe di Luigi, pavimen-
tista; Palumbo Sisto di Francesco, falegname; Lomar-
tire Carmelo di Giuseppe, trattorista; De Stratis
Salvatore fu Giovanni, muratore; Marti Antonio fu
Donato, cavamonte; Spina Giacinto fu Cosimo, agricol-
tore; Mingolla Francesco di Attilio, autista; Sara-
cino Giuseppe Antonio fu Leonardo, falegname; Saraci-
no Giuseppe di Biagio, falegname; Giangrande Mario
di Giovanni, contadino; Grande Cosimo di Sante, con-
tadino; Pesare dottor Giovanni di Raffaele, agricol-
tore; Scarciglia Oronzo fu Michele, contadino; Ma-
rasco Francesco di Aristodemo, impiegato; Antonucci
Giuseppe di Gaetano, agricoltore; Ferretti Ferrucci
fu Efrem esattore; Specchio Antonio di Nicola, mu-
ratore; Carrino Salvatore fu Giuseppe, contadino;
Pesare Giovanni fu Carmelo, contadino; Antonucci
Augusto di Gaetano, agricoltore; Romei Gaetano fu
Francesco, pensionato; La Stella Michele di Savino,
insegnante; Cazzolla Giuseppe di Anastasio, agricol-
tore; Scarciglia Nuccio fu Giovanni, agricoltore;
Scarciglia Giuseppe fu Giovanni, agricoltore; Pesa

re Aldo di Raffaele, agricoltore; Loppo Salvatore di Leonardo, contadino; Romei Antonio fu Francesco, commerciante; Scarciglia Santo di Biagio, falegname; Di Noi Antonio fu Pietro, contadino; Scarciglia Raffaele fu Giuseppe, contadino; Scarciglia Salvatore di Giovanni, muratore; Romei Alfonso fu Francesco, agricoltore; Saracino Oronzo di Michele, contadino; Marti Antonio di Salvatore, cavamonte; Palumbo Raffaele di Luigi, cavamonte; Biagio Palumbo di Luigi, cavamonte; Cosma Carmine fu Damiano, cavamonte; Livieri Donato fu Antonio, agricoltore; Cerciulo Gaetano fu Francesco, elettricista; Prisciano Giovanni fu Cosimo, cavamonte; Romei Giovanni fu Francesco, agricoltore; Pastore Antonietta fu Antonio, contadino; Di Carluccio Tommaso fu Raffaele, cavamonte; Grande Leonardo di Sante, contadino; Cazzolla Francesco di Anastasio, agricoltore; Cosma Domenico fu Rosario, contadino; Malorgio Pasquale fu Francesco, contadino; Nigro Carmelo di Tommaso, impiegato; Natale Cosimo, contadino; Olivieri Tommaso di Biagio, contadino; Destratis Vincenzo fu Angelo-Antonio, muratore; Cavallo Francesco di Giovanni, geometra; Prisciano Biagio di Vito, contadino; Saracino Antonio di Gennaro, contadino; Lomartire Paolo fu Carmelo, contadino; Scarciglia Carmelo fu Giovanni, insegnante;



Chiodo Scarciglia notario

Mammano Silvio fu Francesco, agricoltore; Mazzei Pietro fu Carlo, agricoltore; Lanzo Mario di Cosimo, agricoltore; Marcucci Luigi fu Domenico, falegname; De Stratis Zaccaria fu Angelo-Antonio, commerciante; Marra ~~xisco~~ Oronzo di Antonio, avvocato; Scarciglia Antonio di Giovanni, contadino; Nardelli Gennaro di Pasquale, falegname; Pigantelli Temistocle di Michele, agricoltore; Colucci Leonardo di Gregorio; contadino; Scarciglia Carlo fu Pietro, agricoltore; Carrino Salvatore di Battista, contadino; Bindi Pasquale fu Salvatore, contadino; Ingresso Salvatore fu Vito Oronzo, contadino; Laserra Emanuele fu Emanuele, contadino; Pesare Giuseppa di Raffaele, agricoltrice, Pesare Maria di Raffaele, agricoltrice; Parisi Angelo fu Pietro, contadino; Pezzarossa Antonio di Cosimo, contadino; Giangrande Salvatore di Oronzo, contadino; Pesare Florinda di Raffaele, agricoltrice; Rizzo Michele fu Antonio, contadino; Marti Antonio di Salvatore, cavamonte; il quale interviene nella sua qualità di Presidente della Cooperativa della Pietra, corrente in Avetrana; Serio Gregorio di Francesco, muratore che interviene nella sua qualità di Presidente della Cooperativa del Muro, corrente in Avetrana, nati tutti in Avetrana, ad eccezione di Mammano Silvio, nato a Centuripe;

di Livieri Donato nato a Mardò; Corciolo Gaetano nato a Gallipoli; Pastore Antonietta, nata a S. Michele Salentino; Di Carluccio Tommaso, nato a Marcianise; Cazzolla Francesco, nato a Noci; Natale Cosimo, nato ad Erchie; Cavallo Francesco, Nato a Brindisi; Marra Antonio, nato a Soletto; Di Noi Pasquale, nato a Manduria; Cucci Giuseppe, nato a Erchie; Chetta Italo nato a Manduria; Scarciglia Mariano fu Giuseppe, nato ad Aprigliano; Pirolo Giuseppe, nato a Manduria; Scarciglia Luigi nato ad Aprigliano; Antonucci Giuseppe, nato a Sava; Ferretti Ferruccio, nato a Manduria; Specchio Antonio nato a Miggiano; Antonucci Augusto nato a Sava; Chirico Giuseppe nato a Ceglie; La Stella Michele nato a Corato; Cazzolla Giuseppe nato a Noci e Di Noi Antonio, nato a Manduria e tutti domiciliati in Avetrana. Della identità personale delle costituite parti mi accertano i testimoni fidejacenti su costituiti. I detti comparenti tutti cittadini italiani mi dichiarano di voler costituire, come con il presente atto effettivamente costituiscono una Società Cooperativa a Responsabilità limitata sotto la denominazione: "Cassa Rurale ed Artigiana di Avetrana" Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Avetrana, a seguito della lettera della Direzione della Banca d'Italia sede



Giovanni Notario 30

di Taranto con cui si chiedeva per analoga richiesta della amministrazione Centrale della Banca d'Italia la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale. La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di Banca consentiti dalla legge e dallo Statuto Sociale prevalentemente a favore degli agricoltori e degli artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere. La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza. La durata della Società è fissata in venti anni a partire da oggi e con facoltà di sciogliersi anche prima di detto termine nonchè di prorogarsi una o più volte dopo lo stesso/ Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni nominative da lire mille ciascuno, ma il socio, indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte, responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte; b) dalla riserva ordinaria alla quale debbono essere destinati; I almeno la quota degli utili netti annuali stabiliti dalla legge; II i versamenti dei nuovi soci

ai sensi dello Statuto; c) dalla riserva straordinaria formata: 1) dalle quote di ammissione; 2) da proventi diversi. I componenti concorrono alla formazione del capitale sociale sottoscrivendo numero milleseicentotrenta azioni del valore di lire mille ciascuna, ossia in totale lire unmilionesecicentotrenta somma che è stata sottoscritta ed interamente versata come segue:

Pesare Raffaele; duecentocinquanta azioni;

Lanzo Leonardo; cinquanta azioni;

Saracino Vito; una azione;

Cucci Giuseppe; due azioni;

Chetta Italo; cinque azioni;

Lanzo Giovanni; quattro azioni;

Scarciglia Mariano; cinquanta azioni;

Scarciglia Giuseppe; dieci azioni;

Scarciglia Gregorio; dieci azioni;

Pirolò Giuseppe; due azioni;

Polverino Gregorio; due azioni;

Scarciglia Giocondo; diciotto azioni;

Pertoso Carolina; cinquanta azioni;

Scarciglia Luigi; cinquanta azioni;

De Falco Antonio; dieci azioni;

Marcucci Luigi; due azioni;

Fusarò Santo; dieci azioni;




Chiovan Francesco notaio

| | |
|--|-------------------|
| Conte Giuseppe; | cinque azioni; |
| Palumbo Sisto; | due azioni; |
| Lo Martire Carmelo; | tre azioni; |
| De Stratis Salvatore; | tre azioni; |
| Marti Antonio; | cinque azioni; |
| Spina Giacinto; | una azione; |
| Mingolla Francesco; | due azioni; |
| Saracino Giuseppe Antonio; | una azione; |
| Saracino Giuseppe; | una azione; |
| Giangrande Mario; | quindici azioni; |
| Grande Cosimo; | una azione; |
| Pesare Dr. Giovanni di Raff. | cinquanta azioni; |
| Scarciglia Orenzo; | tre azioni; |
| Marasco Francesco; | tre azioni; |
| Antonucci Giuseppe; | cento azioni; |
| Ferretti Ferruccio; | quindici azioni; |
| Specchio Antonio; | due azioni; |
| Carrino Salvatore; | cinque azioni; |
| Pesare Giovanni; fu Carm. | cinque azioni; |
| Antonucci Augusto; | cento azioni; |
| Romei Gaetano; | cinque azioni; |
| La Stella Michele; | cinque azioni; |
| Cazzolla Giuseppe; | due azioni; |
| Marti Antonio di Salvatore; per la Cooperativa della Pietra | cinque azioni; |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Scarciglia Nuccio; | cinque azioni; |
| Scarciglia Giuseppe; | cinque azioni; |
| Pesare Aldo di Raff.; | ventuno azioni; |
| Loppo Salvatore; | dieci azioni; |
| Romei Antonio fu Franc. | cinque azioni; |
| Scarciglia Santo; | dieci azioni; |
| Di Noi Antonio; | cinque azioni; |
| Scarciglia Raffaele; | cinque azioni; |
| Scarciglia Salvatore di Giov.; | dieci azioni; |
| Romei Alfonso; | cinque azioni; |
| Saracino Oronzo; | due azioni; xxx |
| Marti Antonio di Salv.; | cinquanta azioni; |
| Palumbo Raffaele; | dieci azioni; |
| Palumbo Biagio; | dieci azioni; |
| Cosma Carmine; | due azioni; |
| Livieri Donato; | cinque azioni; |
| Corciulo Gaetano; | due azioni; |
| Prisciano Giovanni; | cinque azioni; |
| Romei Giovanni; | dieci azioni; |
| Pastore Antonietta; | dieci azioni; |
| Di Carluccio Tommaso; | cinque azioni; |
| Grande Leonardo; | due azioni; |
| Cazzolla Francesco; | trentuno azioni; |
| Cosma Domenico; | dieci azioni; |
| Malorgio Pasquale; | dieci azioni; |



5
Giovanni...



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nigro Carmelo; | tre azioni; |
| Natale Cosimo; | quattro azioni; |
| Olivieri Tommaso; | due azioni; |
| De Stratis Vincenzo; | cinque azioni; |
| Cavallo Francesco; | cinque azioni; |
| Prisciano Biagio; | venti azioni; |
| Saracino Antonio; | cinque azioni; |
| Scarciglia Antonio; | cinque azioni; |
| Nardelli Gennaro; | cinque azioni; |
| Pignatelli Temistocle; | venti azioni; |
| Colucci Leonardo; | una azione; |
| Scarciglia Carlo; | dieci azioni; |
| Carrino Salvatore di Battista; | quindici azioni; |
| Di Noi Pasquale; | una azione; |
| Ingrosso Salvatore; | una azione; |
| Cosma Emanuele; | una azione; |
| Pesare Giuseppa di Raff.; | cinquanta azioni; |
| Pesare Maria; | cinquanta azioni; |
| Parisi Angelo; | cinque azioni; |
| Pezzarossa Antonio; | cinque azioni; |
| Giangrande Salvatore; | due azioni; |
| Pesare Florinda di Raff.; | cinquanta azioni; |
| Rizzo Michele fu Antonio; | una azione; |
| Lomartire Paolo; | due azioni; |
| Scarciglia Carmelo fu Giov.; | venti azioni; |

Mammano Silvio; dieci azioni;
 Mazzei Pietro fu Carlo; cento azioni;
 Lanzo Mario; venti azioni;
 Marcucci Luigi fu Domenico; trenta azioni;
 De Stratis Zaccaria; cinque azioni;
 Marra Antonio; cinquanta azioni;
 Serio Gregorio per la Cooperativa del Muro; dieci
 azioni;
 Il signor Pesare Raffaele: fu Giovanni il quale per
 unanime designazione fungerà provvisoriamente da Cas
 siere dichiara di aver prima di ora riscosso da cia
 scun socio nelle proporzioni sopra indicate le somme
 predette e di avere pertanto, in deposito, a dispo
 sizione della Società, la somma di lire unmilionesei
 centoventitremila. L'esercizio sociale va dal primo
 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo eserci
 zio finanziario si chiuderà il 31 dicembre millenove
 centocinquantasette. Tutti gli altri patti risultano
 dalle Statuto che, previa lettura da me datane ai
 componenti, dopo sottoscrizione, viene alligato a
 questo atto sotto la lettera A) perchè ne faccia par
 te sostanziale ed integrante. I componenti eleggono
 ad unanimità dico meglio a scrutinio segreto il pri
 mo consiglio nelle persone dei signori: Pesare Raffae
 le - Presidente - voti ottantacinque. Lanzo Leonardo



Giovanni Lanzo notaio

di Cosimo - Vice Presidente voti 75

Scarciglia Luigi - consigliere voti 59

Cazzolla Francesco " " 49

La Stella Michele " " 41

Barti Antonio " " 37

Pignatelli Temistocle " " 32

- i quali tutti accettano la carica.

I componenti eleggono pure il primo Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Marcucci Buigi - voti 47 - Presidente

Marasco Francesco " 25 - Sindaco

Ferretti Ferruccio " 39 - Sindaco

Romei Gaetano " 28 - Sindaco

Nigro Carmelo " 24 - Sindaco

- dei quali i primi tre effettivi, gli ultimi due supplenti tutti accettanti.

Il Consiglio di Amministrazione viene autorizzato ad apportare al seguente atto costitutivo ed all' allegato Statuto quelle varianti e modifiche che eventualmente fossero richieste dall'autorità giudiziaria e da quella governativa.

Per le firme marginali del presente atto e dell'allegato Statuto vengono delegati i signori Silvio Mammano, Antonucci Giuseppe, Gaetano Romei, Cazzolla Francesco, Pesare Giovanni di Raffaele e Luigi Scar-

ciglia . Le spese del presente atto e le dipendenti sono a carico della Società.

Richiesto ho io notaio ricevuto e compilato l'atto presente, scritto da me su diciassette facciate e parte della diciottesima di cinque fogli di carta semplice, da me letto in presenza dei testimoni con l'alegato alle parti che, da me interpellate mi dichiarano di approvarlo pienamente sottoscrivendolo tutte esse parti con i testimoni e me notaio e firmandolo ai margini i delegati, i testimoni e me Notaio.

F/ti: Pesare Florinda; Pesare Maria; Pesare Giuseppina; Pastore Antonietta; Pertoso Carolina; Temistocle Pignatelli; Antonucci Augusto; Carmelo Scarciglia; Grande Leonardo; De Stratis Zaccaria fu ANTONIO; Romeo Giovanni; Francesco Marasco; Spina Giacinto; Nardelli Gennaro; Lanzo Giovanni; Grande Cosimo; Nigro Carmelo; Cavallo Francesco; Giangrande Mario; Conte Giuseppe; Scarciglia Gregorio; Ferruccio Ferretti; Mingolla Francesco; Cazzolla Giuseppe; Pesare Aldo; Carrino Salvatore; Saracino Vito; Corciulo Gaetano; Scarciglia Giocondo; Colucci Leonardo; Saracino Giuseppe; Santo Scarciglia; Scarciglia Antonio; Di Noi Pasquale; Olivieri Tommaso; Ingrosso Salvatore; Saracino Antonio di Gennaro; De Stratis Salvatore; Loppo Salvatore; Palumbo Raffaella; Palumbo Sisto; Rizzo



Giovanni Scarciglia

Michele; Lomartire Paolo; Malorgio Pasquale; Dinoi
Antonio; Palumbo Biagio; Scarciglia Oronzo; Cucci
Giuseppe; Romei Antonio; Prisciano Giovanni; Sara
cino Oronzo; Natale Cosimo; Pezzarossa Antonio; Scar
ciglia Santo; Busarò Santo; De Stratis Vincenzo;
Marti Antonio; Di Carluccio Tommaso; Specchio Antonio;
Cosma Carmine; Marcucci Luigi; Parisi Angelo; De Fal
co Antonio; Saracino Antonio; Caprino Salvatore;
Scarciglia Nuccio; Pirolo Giuseppe; Lanzo Leonardo;
Cosma Domenico; Scarciglia Giuseppe; di Giovanni; Lo
martire Carmelo; Marti Antonio in proprio e quale
presidente; Prisciano Biagio; Serio Gregorio; Scar
ciglia Mariano; Scarciglia Salvatore; Pesare Giovanni
fu Carmelo; Antonucci Giuseppe; Silvio Mammato; Chet
ta Italo; Gaetano Romei; Giangrande Salvatore; Caval
lo Francesco; Pesare Giovanni; Polverino Gregorio;
Michele La Stella; Romei Alfonso; Luigi Scarciglia;
Marcucci Luigi fu Domenico; Scarciglia Raffaele;
Pesare Raffaele; Marra Antonio; Cosma Emanuele fu
Emanuele; Lanzo Mario; Pietro Mazzei; Livieri Donato;
Scarciglia Giuseppe; Giusi Pietro, teste; La Musta
Cosimo, teste; Giovanni Scarano Notaio? Vi è il sigil
lo notarile.

Alligato A all'atto Repertorio N.13195

PROVINCIA DI TARANTO ===== CASSA RURALE ED ARTIGIA

NA DI AVETRANA

(Società Cooperativa a responsabilità limitata)

STATUTO

approvato dall'Assemblea dei soci il 9-1-1958

TITOLO I

(Costituzione - Denominazione - Sede - Scopo e durata della Società)

Art.1

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "CASSA RURALE ED ARTIGIANA - AVETRANA" Società Cooperativa a responsabilità limitata.

La Società ha sede nel Comune di Avetrana (provincia di Taranto); essa esercita la propria attività nel territorio di detto Comune, ma l'assemblea dei soci può tuttavia deliberare che sia richiesta - ai sensi di legge - l'autorizzazione ad operare in uno o più Comuni limitrofi.

Art.2

La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di Banca consentiti dalla legge e dal presente statuto prevalentemente a favore di agricoltori e artigiani per il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce



80
G. V. ...

la sua principale ragione di essere.

La Società si propone pure di fare opera di propagan-
da per il risparmio e la previdenza.

Art.3

La durata della Società è fissata in venti anni e cioè
fino al 31 dicembre 1977 e potrà essere una o più vol-
te prorogata. Detta Società non potrà mai essere in-
corporata in altre aziende di credito o da esse assor-
bita anche se trovasi in stato di liquidazione, salvi
casi particolari nell'interesse dei creditori e die-
tro autorizzazione degli Organi di vigilanza.

TITOLO II

(Patrimonio Sociale)

Art.4

Il patrimonio sociale è così costituito:

- a) dal capitale, formato da un numero illimitato di
azioni nominative da lire mille ciascuna, ma il so-
cio indipendentemente dall'obbligo di versare l'ia-
porto delle azioni sottoscritte, è responsabile per
il pagamento dei debiti sociali fino a una somma pa-
ri a dieci volte il valore nominale delle azioni da
lui sottoscritte;
- b) della riserva ordinaria alla quale debbono essere
destinati: 1) Almeno la quota degli utili netti an-
nuali stabilita dalla legge; 2) i versamenti dei nuo

vi soci ai sensi dell'art.9 ultimo comma;

c) dalla riserva straordinaria alla quale debbono essere destinati: 1) la quota degli utili annuali stabilita dalla legge; 2) i proventi diversi; 3) le quote di ammissione dei nuovi soci.

Art.5

Le azioni devono essere intestate ad un solo nome e non possono essere cedute a non soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione. Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazioni da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel libro dei soci presentata dagli eredi del socio defunto. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art.6

Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte potrà essere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione eseguito anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione, deve versare in conto almeno la metà



delle azioni sottoscritte e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento delle azioni sottoscritte.

TITOLO III

(Soci)

Art. 7

Il consiglio di Amministrazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio chi avendo la qualifica di agricoltore e artigiano, ne faccia domanda- in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci- anche persone appartenenti ad altre categorie di persone fisiche. Possono essere ammessi a socio della Società anche coloro che pur non essendo domiciliati nel comune di Avetrana vi operino con carattere di continuità come imprese agricole.

Art. 8

L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Art.9

Il socio è tenuto ad osservare il presente statuto i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della cassa. Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno un'azione, il versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è fissato ogni anno dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio. Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio.

Art.10

La perdita di qualità di soci ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei soci. La facoltà di recesso potrà essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società; la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio su raccop



mandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio può anche richiedere con le formalità di cui sopra, il recesso per altri motivi ed il Consiglio, sentito il Collegio sindacale, deve deliberare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la quale ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le obbligazioni assunte verso la Società. L'esclusione può anche aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata: a) per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte o, in genere, per inadempimento delle obbligazioni assunte verso la Società; b) per l'interdizione, l'incapacitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea; dai pubblici uffici; c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la Società si ispira o con l'interesse della Società medesima. È escluso di diritto il socio che

sia dichiarato fallito.

Art.11

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio,
la liquidazione ⁽²⁾ ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente al socio; è vietata comunque la distri-
buzione di riserva durante la vita sociale. Il paga-
mento deve essere fatto entro sei mesi dall'appro-
vazione del bilancio stesso.

Art.12

Il socio che cessa di far parte della Società rispon-
de verso questa per il pagamento dei conferimenti non
versati per due anni al giorno in cui il recesso o
l'esclusione si sono verificati. Per lo stesso perio-
do il socio uscente risponde verso i terzi nei limiti
della responsabilità sussidiaria di cui all'art.4
lettera a) per le obbligazioni assunte dalla Società
sino al giorno in cui la cessazione della qualità
di socio ha avuto effetto. Nello stesso modo e per
lo stesso termine sono responsabili verso la Società
e verso terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

(operazioni)

Art.13

La cassa può raccogliere anche da non soci soltanto

depositi in numerario sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine. Essa può anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciali alle condizioni consentite dalle vigenti disposizioni. Per i depositi a risparmio liberi o vincolati la cassa rilascia appositi libretti, nominativi o al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna operazione di rimborso può aver luogo. Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

Art.14

La Società deve impegnare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci. Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25% del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Società.

Art.15

La società può:

a) compiere operazioni di credito agrario di esercizio e previa autorizzazione ai sensi di legge operazioni di credito agrario di miglioramento; b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali; c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per

legge, nonché obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento; d) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agricolo ed artigiane, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani; e) acquistare per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lettera d) nonché di materie utili all'esercizio delle varie attività artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo; f) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione; g) concedere mutui chirografici o ipotecari di durata non superiore a cinque anni con estinzione rateale; h) aprire conti correnti con garanzia dei titoli di cui alla lettera c) ovvero di cambiali o di valide fidejussioni; i) acquistare o vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera c) ~~xxxxxxx~~ a condizioni che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita; l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissioni assegni e vaglia bancari; m) rison-

trare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive; n) compiere le operazioni di credito contemplate nelle leggi del 25 luglio 1952 n.949 e n.991; o) acquistare e costruire mobili ad uso ufficio e magazzini della Società, previo benestare degli Organi di vigilanza; p) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonché di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società; q) assumere, previa autorizzazione degli Organi di vigilanza, servizi di cassa e di tesoreria, nonché la gestione di esattorie per conto di Enti pubblici e privati; r) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle di cui alle leggi speciali; s) compiere, previa autorizzazione quando richiesto dalla legge qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'Assemblea dei soci.

Art.16

La Società salvo modificazioni di legge dovrà tenere costantemente investito in titoli di cui alla lettera c) del precedente articolo, valutati al prezzo corrente, almeno il 20% dell'ammontare dei depositi ricevuti. Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'art.15 lettera l) e m) cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide e i depositi a

custodia dei titoli di proprietà, possono effettuarsi soltanto con gli istituti espressamente indicati dalla legge, nonché in caso di assoluta necessità e con la preventiva autorizzazione degli Istituti di vigilanza con altre aziende di credito.

TITOLO V

(Organi Sociali)

A) Assemblea Art.17

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni prese dall'assemblea quando non risultano da atti notarili verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori. Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art.18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre alla trattazione di eventuali altro oggetti posti all'ordine del giorno dovrà;

- a) discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli Amministratori e dei sindaci;
- b) procedere alla rinnova-

zione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio c) Stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto e indiretto ad uno stesso obbligato. Tale fido non potrà eccedere, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato, calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve. A tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo peraltro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali; d) deliberare ^{su} operazioni su servizi non menzionati nell'art. 15; e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti. L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge. L'assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda, in cui siano indicati gli argomenti da trattare, il Collegio sindacale oppure almeno 1/10 dei soci.

Art. 19

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convo-

cata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato o recapitato ai soci. L'assemblea potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

Art. 20

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi. Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore né dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può avere più di una delega.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'assemblea medesima. Il presidente sceglie, con approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori in caso di Assemblea ordinaria lo stesso presidente si farà inoltre assistere da un segretario che sarà designato dagli intervenuti, in caso di As-

assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art.22

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima. Salvo gli oggetti di cui all'art. seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta. Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno peralzata e seduta. Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

Art.23

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti, in prima convocazione almeno i $\frac{3}{5}$ dei soci e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci, per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno $\frac{3}{5}$ dei

soci presenti. Per deliberare lo scioglimento anticipato della società sarà necessario almeno di due terzi della totalità dei soci iscritti.

b) Consiglio di Amministrazione

Art.24

L'amministrazione sociale è affidata ad un Presidente e ad un Consiglio, composto di sei membri, eletti dall'assemblea fra i soci; i componenti del Consiglio saranno elevati ad otto o a dieci quando i soci della cassa avranno superato, rispettivamente, il numero di 300 o quello di 500. L'assemblea elegge altresì tra i consiglieri il vice Presidente. Il presidente il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili. L'assemblea può deliberare che gli amministratori siano esonerati dal prestare cauzione. Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione due o più parenti o affini fino al secondo grado incluso.

Art.25

Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano personalmente interessati o siano interessati i loro parenti o affini sino al terzo grado. Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati

devono essere votati per scrutinio segreto, e per essere ammessi, devono riportare il voto favorevole di almeno 6/7 dei consiglieri presenti e almeno il benessere dell'intero Collegio Sindacale.

Art.26

Il consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese e, in seduta straordinaria quando il Presidente, o che ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi. Della convocazione sarà data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini. Il consiglio può eleggere un segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della cassa.

Art.27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Delle adunanze e delle

deliberazioni del consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per l'autenticazione. Le deliberazioni concernenti la concessione di fidi debbono essere riportate anche sull'apposito libro previsto dall'art. 37° della legge bancaria.

Art. 28

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per legge e per Statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci o altri organi sociali. Spetta tra l'altro al Consiglio: a) di convocare l'assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno; b) di deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci; c) di contrarre i prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa; d) di deliberare, nei limiti stabiliti dall'assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge e, di compilare i

bilanci corredandoli della propria relazione sull'an-
damento della gestione sociale, e i regolamenti in-
terni; f) di nominare i funzionari e gli impiegati
determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art.29

Il presidente alla firma sociale e normalmente rap-
presenta la Società presso i terzi e in giudizio, in
ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione. Il
Consiglio potrà tuttavia, con proprie deliberazioni,
conferire a soci e non soci procure, sia in forma ge-
nerale che speciali, per determinati affari. Il Pre-
sidente in caso di dimissioni o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, in caso di dimissioni, as-
senza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

c) Collegio dei Sindaci

Art.30

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti nominati dall'assemblea dei soci che ne designerà il presidente; essi durano in carica tre anni. I sindaci effettivi possono operare anche individualmente se deliberano collegialmente a maggioranza di voti; il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso/

I Sindaci effettivi assistono alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle une e delle altre.

Art.31

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo: a) di vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi di vigilanza sulle aziende di credito; b) di controllare l'amministrazione della Società, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite; c) di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento e al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'assemblea le eventuali deroghe a queste norme; d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei ti-

toli di proprietà in pegno, cauzioni e custodia; e)
di provvedere alla convocazione dell'assemblea e di
curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in
caso di omissioni da parte degli amministratori; f)
di riferire all'assemblea, compilando all'uopo appo-
sita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale
e sulla tenuta della contabilità; e fare osservazio-
ni e proposte in ordine al bilancio e alla sua appro-
vazione. Il Collegio sindacale può chiedere agli am-
ministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.

Art. 32

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tri-
mestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo
non partecipi durante un esercizio a due riunioni
del Collegio, decade dalla carica. Gli accertamenti
i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono esse-
re registrati in un apposito libro dei verbali.

Art. 33

Non sono elegibili alla carica di Sindaci, o decado-
no dall'ufficio, i parenti e gli affini degli ammini-
stratori sino al quarto grado di consanguineità
o affinità e coloro che hanno nella Società un rappor-
to continuativo di prestazione di opera retribuita.

d) Direzione

Art. 34

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidati ad un Direttore con la facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal consiglio stesso, dal presente Statuto e dai regolamenti. La nomina eventuale del Direttore, come pure la revoca, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'assemblea.

TITOLO VI

(Bilancio-Disposizioni generali e transitorie)

Art. 35

Il Bilancio, comprende l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 36

La Società dovrà sempre destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incre-

mento della riserva ordinaria, con la rimanenza potranno essere distribuiti utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale raggugliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuo sarà destinato alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria destinata agli scopi previsti dalla legge.

Art. 37

In caso di scioglimento della Società la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta dedotto soltanto il capitale versato, e gli utili spettanti ai soci, a scopi di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

Art. 38

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti norme di legge.

F/ri: Pesare Florinda; Pesare Maria; Pesare Giuseppina; Pastore Antonietta; Pertoso Carolina; Testa Cle Pignatelli; Carmelo Scarciglia; Antonucci Augusto; Grande Leonardo; Destratis Zaccaria fu Antonio; Romel Giovanni; Francesco Marasco; Spina Giacinto; Bardelli Gennaro; Lanzo Giovanni; Grande Cosimo;

Nigro Carmelo; Cavallo Francesco; Giangrande Mario;
Conte Giuseppe; Scarciglia Gregorio; Ferrucci Ferret
ti; Mingolla Francesco; Cazzolla Giuseppe; Pesare
Aldo; Carrino Salvatore; Saracino Vito; Corciulo Ga
tano; Scarciglia Giocundo; Colucci Leonardo; Saraci
no Giuseppe; Santo Scarciglia; Scarciglia Antonio;
Di Noi Pasquale; Olivieri Tommaso; Ingrosso Salvato
re; Saracino Antonio; di Gennaro; De Stratis Salva
tore; Loppo Salvatore; Palumbo Raffaella; Palumbo Si
sto; Rizzo Michele; Lomartire Paolo; Malorgio Pas
quale; Dinai Antonio; Palumbo Biagio; Scarciglia
Oronzo; Cucci Giuseppe; Romei Antonio; Prisciano
Giovanni; Saracino Oronzo; Natale Cosimo; Pezzaros
sa Antonio; Scarciglia Santo; Fusarò Santo; De Stra
tis Vincenzo; Marti Antonio; Di Carlucchi Tommaso;
Specchio Antonio; Cosma Carmine; Marcucci Luigi;
Parisi Angelo; De Falco Antonio; Saracino Antonio;
Caprino Salvatore; Scarciglia Nuccio; Pirolò Giusep
pe; Lanzo Leonardo; Cosma Domenico; Scarciglia Giu
seppe di Giovanni; Lomartire Carmelo; Marti Antonio
in proprio e quale presidente; Prisciano Biagio;
Serio Gregorio; Scarciglia Mariano; Scarciglia Sal
vatore; Pesare Giovanni; fu Carmelo; Antonuccci Giu
seppe; Silvio Mammato; Chetta Italo; Gaetano Romei;
Giangrande Salvatore; Cavallo Francesco; Pesare Gio

vanni; Polverino Gregorio; Michele La Stella; Romai
Alfonso; Luigi Scarciglia; Marcucci Luigi fu Domeni
co; Scarciglia Raffaele; Pesare Raffaele; Marra An
tonio; Cosma Emanuele fu Emanuele; Lanzo Mario; Pie
tro Mazzei; Livieri Donato; Scarciglia Giuseppe; Giu
si Pietro, teste; La Musta Cosimo, teste; Giovanni
Scarano Notaio? Vi è il sigillo notarile.

1) adde: "di amministrazione".

2) adde: "dell'azione".

Registrato a Manduria il 15/1/1957 al n.911.

E' copia conforme all'originale atto che si rilascia
in carta semplice per gli usi consentiti.

Taranto, 18/10/1967

Giovanni Scarano Notaio



SPECIFICA
Carta da Bollo L. 100
Repertorio " "
Onorario " 97.00
Scritturazione " 2.200
Cassa N. M. P. " "
Tassa Ar. " "
Ricerca " 2.00
Accesso e " "
TOTALE L. 5.200
I.G.E. in pagamento